



COMUNE DI MINERBE
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL
GONFALONE E DELLE BANDIERE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.04.2009

ART. 1 OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto comunale, le modalità d'uso e di riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune di Minerbe.

ART. 2 STEMMA

- 1) Lo stemma del Comune è quello concesso dal Presidente della Repubblica in data 24.09.1997, così descritto: "di azzurro, all'albero di verde, fustato al naturale, nodrito nella campagna diminuita, di verde, cimato dalla colomba di argento, tenente nel becco il ramoscello d'ulivo, posto in banda, di verde. Ornamenti esteriori da Comune".
- 2) Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra l'intestazione "Comune di Minerbe":
 - a. Nella carta intestata del Comune utilizzata per corrispondenza;
 - b. Nei manifesti pubblici ed ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
 - c. Sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzati, salvo chi non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori.

ART. 3 USO DELLO STEMMA DA PARTE DI TERZI

- 1) L'uso dello stemma per scopi diversi da quelli indicati all'art. 2 è autorizzato dal Sindaco su richiesta dei soggetti interessati.
- 2) Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditte, imprese, agenzie o nessun cittadino può per ragioni pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo.
- 3) I soggetti di cui al 1° comma non possono, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuta specifica autorizzazione comunale, fare uso una tantum dello stemma comunale.
- 4) Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata ove ciò:
 - Non risponda all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale;
 - Non risponda all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
- 5) Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

ART. 4 GONFALONE

- 1) Il gonfalone del Comune di Minerbe è quello concesso dal Presidente della Repubblica in data 24.09.1997, storicamente in uso ed è rappresentato da: "drappo bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con

la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metalli ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

- 2) Il gonfalone è custodito nella sede Comunale presso l'ufficio del Sindaco, ove si trova esposto.

ART. 5 USO DEL GONFALONE

- 1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d'onore.
- 2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose e in tutte le altre manifestazioni dove è stato concesso il Patrocinio del Comune, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

ART. 6 UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

- 1) La partecipazione del Gonfalone di norme è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
- 2) L'Amministrazione Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
- 3) L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa; sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
- 4) Analogamente, l'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgano anche fuori del territorio comunale.

ART. 7 MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE

- 1) Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 6) dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.
- 2) Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 6 ne consentano l'istruttoria tecnica.

ART. 8 COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- a. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo.

Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

- 3) Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.

- 4) E' comunque fatta salva la disposizione di cui al D.P.C.M. 3.6.86 per l'uso della bandiera della Repubblica, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

ART. 9

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL GONFALONE

- a. L'invio del gonfalone previa istruttoria tecnica del responsabile del settore servizi istituzionali è autorizzato dal Sindaco.

ART. 10

CERIMONIE RELIGIOSE

- 1) Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare, per le alte rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere. In egual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa all'aperto.

ART. 11

PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

- 1) Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 8, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
- 2) Nei cortei funebri il gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

ART. 12

PORTAGONFALONE E SCORTA

- 1) Il gonfalone civico sarà portato da un componente della Polizia Municipale o da un messo comunale entrambi in uniforme. Su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce il gonfalone sarà scortato da due componenti della Polizia Municipale in uniforme.
In casi eccezionali il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
- 2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

ART. 13

BANDIERA COMUNALE E SUA ESPOSIZIONE

- 1) Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone, di bandiere comunali, per l'esposizione all'esterno degli edifici comunali ed in luoghi pubblici.

ART. 14

**ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE
CON IL GONFALONE O BANDIERA DEL COMUNE**

- 1) In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera comunale spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a destra del vessillo comunale.
- 2) Se il tricolore nazionale e la bandiera comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.

**ART. 15
DISTINTIVO DEL SINDACO**

- 1) Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- 2) Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o dall'Amministratore che lo rappresenta, ai sensi dell'art. 50, comma 12, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000.

**ART. 16
NORME DI RINVIO**

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 24.12.1925 n. 2264.

**ART. 17
ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione che l'approva e da tale data sono abrogate tutte le norme in contrasto con lo stesso.